

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 62/09/2012**

### **Fatto**

Il 25.2.2011 era notificato alla Soc. Toora s.p.a., in Amministrazione Straordinaria, la cartella in epigrafe, con la quale si intimava il pagamento dell'importo di E 219.802, 68 per Iva non versata e dell'importo di E 355.874,31, comprensivo di sanzioni ed interessi, per omesso versamento di ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali.

Tali somme erano iscritte a- ruolo a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni Iva 2009 e sul modello 770/2009 - anno di imposta 2008 -, eseguito ai sensi dell'art. 36 Bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 Bis del D.P.R. 633/72.

La contribuente, in persona del rappresentante legale Commissario Straordinario, propone il presente ricorso affinché siano dichiarate non spettanti le somme richieste per quelle imposte, sanzioni ed interessi che non risultino dovute o di cui si è già effettuato il versamento, come risultanti da pregressi chiarimenti forniti all'Ufficio in risposta ad una comunicazione di irregolarità e da prospetti riportati nel ricorso stesso.

L'Ufficio si costituiva confermando la legittimità della pretesa erariale.

La parte presentava memoria, datata 26.11.2011, ribadendo le proprie ragioni, confortate da precisazioni su alcuni righe della cartella di pagamento.

In precedente udienza del 20.12.2011 i contendenti concordemente chiedevano l'odierno rinvio onde poter addivenire ad eventuale conclusione, previa implicita analisi dei citati prospetti e precisazioni.

All'odierna udienza il difensore della parte dichiara che l'Ufficio si è sottratto all'incontro chiarificatore; nulla in proposito è addotto dal rappresentante processuale dell'Amministrazione.

### **DIRITTO**

In relazione ai conteggi effettuati dalla parte e ai prospetti da essa presentati, si osserva che nessuna replica è stata frapposta dall'Ufficio; si applica quindi il principio di non contestazione, codificato nell'art.115 c.p.c., applicabile al processo tributario.

I fatti che una parte ha l'obbligo di provare non sono più bisognevoli di prova e , pertanto, si considerano come veri in caso di mancata specifica contestazione ad opera della parte interessata.

Si nota quindi che l'Ufficio dichiara che la cartella è stata emessa dopo che sono state richieste dal contribuente istanze di autotutela, conseguenti a comunicazioni di irregolarità, le cui motivazioni sono state in parte ritenute fondate.

Dell'ulteriore istanza del 19.11.2010 l'Ufficio ha respinto la richiesta di detrarre dagli importi erroneamente inseriti a titolo di ritenute fiscali (mai operate) su retribuzioni non pagate a dipendenti della Toora s.p.a., poiché nel frattempo la soc. era stata dichiarata in amministrazione straordinaria.

L'Ufficio assume di non aver potuto effettuare alcuna rettifica in autotutela, perché la richiesta correttiva di controparte esula dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D. P. R: 6007/3; la soc. avrebbe dovuto, per rimediare all'errore, presentare una dichiarazione integrativa prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al termine di imposta successivo, ex art. 2, co. 8 bis D.P.R. 322/88.

Trascorso tale limite temporale la parte dovrebbe, secondo il Fisco, pagare la cartella e produrre istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/73, decorrenti dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o del pagamento del saldo.

L'istituto dell'autotutela, già previsto dall'art. 68, 1° co., D.P.R. n. 287/92, mira sostanzialmente a prevenire controversie derivanti da atti illegittimi o infondati, con valutazioni anche di fatto, che evitino la sottoposizione del contribuente ad una tassazione abnorme anche allorché l'eventuale commesso errore (come nella fattispecie) non dia luogo a tassazione alcuna.

L'autotutela, come enunciato nella norma testé citata, ha l'unico limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito del rapporto tributario in contestazione.

Tale limite è insito nella natura della dichiarazione, mera esternazione di scienza e di giudizio, rettificabile da parte del contribuente anche nel contraddittorio processuale di merito.

Il principio "*solve et repete*" che l'Ufficio vuole qui applicabile, per il solo fatto che non sia stata correttamente compilata la dichiarazione o nel non aver presentato una dichiarazione rettificativa, indipendentemente dall'incontestata non debenza tributaria, sottoporrebbe il contribuente ad un prelievo fiscale contrastante altresì con l'art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente): "*i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*"

Dalle considerazioni qui svolte discende l'accoglimento del ricorso, col rigetto delle pretese dell'Ufficio relativamente agli importi indicati in cartella e inerenti alle ritenute mai effettuate o ad importi già regolarizzati:

Alla soccombenza, valutato altresì l'oggetto della contesa ed il comportamento processuale delle parti, consegue la condanna dell'Ufficio alle spese, liquidate in E 1.500,00 (comprehensive di spese, diritti ed onorari).

#### **P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese, liquidate in € 1.500,00 (Millecinquecento/00).